## **SCRITTURA PRIVATA**

tra:

**ABBVIE Srl,** con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT), SR 148 Pontina Km 52 snc e con unità locale in Roma Viale dell'Arte n. 25, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02645920592, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Massimo Zanin ("**SOCIETA'**" o "**COMODANTE**");

е

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, con sede in via Ospedale 54, 09124 Cagliari, rappresentata dalla Dott.ssa Chiara Seazzu, nella sua qualità di Direttore Generale ("ENTE" o "COMODATARIO");

#### Premesso che

- a) il Comodatario ha richiesto alla Comodante di rendere disponibile due diversi modelli di pompa portatile per infusione per la somministrazione del farmaco Duodopa® (di seguito il "FARMACO"), rispettivamente contraddistinte con la denominazione "CADD-Legacy Duodopa Pump" e con la denominazione "Vyafuser TM" (di seguito congiuntamente i "BENI") ed i dispositivi medici necessari per la somministrazione stessa. Tale richiesta è collegata alla necessità del COMODATARIO di somministrare ai propri pazienti il FARMACO commercializzato dalla COMODANTE;
- b) la COMODANTE è disponibile a concedere, in comodato d'uso gratuito, al COMODATARIO i BENI;
- c) la SOCIETA', inoltre, ha maturato una significativa esperienza nella messa a punto dei BENI ed è dunque in possesso della necessaria esperienza e professionalità per supportare efficacemente l'ENTE, da un punto di vista tecnico, per il funzionamento dei BENI sui pazienti destinatari del trattamento con il FARMACO;
- d) la SOCIETA' è, pertanto, interessata a supportare l'ENTE fornendo a titolo gratuito consulenza tecnica, svolgendo una attività formativa in presenza e/o con modalità a distanza, avente ad oggetto i BENI, rivolta al personale sanitario, al PAZIENTE e ai soggetti che prestano assistenza al PAZIENTE stesso (il "SERVIZIO"), alle condizioni di cui al presente contratto (il "CONTRATTO");
- e) l'ENTE è interessato al SERVIZIO offerto dalla SOCIETA' alle condizioni di cui al presente CONTRATTO.

## Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

#### 1. Premesse e Definizioni

1.1 Le premesse fanno parte integrante del CONTRATTO.

- 1.2 I termini e le espressioni riportati in lettere maiuscole hanno il significato indicato per ciascuno di essi, e laddove definiti al singolare si intendono anche definiti al plurale, e viceversa.
- 1.3 In questo contratto le seguenti espressioni hanno il seguente significato:

## **PAZIENTE**

Il paziente dell'ENTE dove l'INFERMIERE presta la sua opera.

## **INFERMIERE**

Il personale specializzato della SOCIETA' con incarico di formare e assistere il PAZIENTE, i soggetti che prestano assistenza al paziente stesso e il personale sanitario relativamente alla gestione tecnica del Bene, al fine di garantirne un corretto utilizzo nella salvaguardia della salute del PAZIENTE. La SOCIETA', per le attività svolte dall'INFERMIERE, potrà avvalersi anche di soggetti terzi all'uopo incaricati dalla SOCIETA' e preventivamente comunicati all'ENTE.

# 2 Oggetto dell'INCARICO - modalità di esecuzione – correttezza e segretezza – limitazione di responsabilità

- 2.1 L'ENTE affida alla SOCIETA' l'incarico ("**INCARICO**") di rendere a favore dell'ENTE stesso il SERVIZIO attraverso l'INFERMIERE specializzato all'utilizzo dei BENI, in coerenza con le esigenze, le indicazioni e le richieste di tempo in tempo manifestate dall'ENTE.
- 2.2 La SOCIETA' accetta l'INCARICO e si impegna a svolgerlo con la massima professionalità ed al meglio delle proprie capacità, coordinandosi con l'ENTE.
- 2.3 Il SERVIZIO sarà reso presso la sede dell'ENTE.
- 2.4 La SOCIETA' garantisce che gli INFERMIERI della SOCIETA' sono stati adeguatamente formati ed informati sull'applicazione e sull'utilizzo dei BENI. Inoltre, la SOCIETA' garantisce che gli INFERMIERI sono registrati all'albo professionale e quindi governati dal D.L. 739/1994 e dal codice professionale.
- 2.5 Gli INFERMIERI della SOCIETA' dovranno ottenere un'autorizzazione scritta firmata dall'ENTE all'accesso alla struttura ospedaliera, per lo svolgimento del SERVIZIO (Allegato 1).
- 2.6 Per assicurare il SERVIZIO è necessario accedere a dati personali sensibili del paziente e consultare la sua cartella clinica. L'INFERMIERE può accedere alla documentazione del PAZIENTE solo se in possesso dell'autorizzazione firmata dal personale ospedaliero responsabile (Allegato 1).

- 2.7 La SOCIETA' si impegna, inoltre, a mantenere confidenziali le informazioni dell'ENTE di cui possa venire a conoscenza nell'esecuzione dell'INCARICO. Tale obbligo di confidenzialità sarà valido anche successivamente alla cessazione del CONTRATTO.
- 2.8 Qualora l'ENTE non dovesse avvalersi del SERVIZIO le clausole di cui ai punti: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 non troveranno applicazione.
- 2.9 L'ENTE concorda espressamente che la SOCIETA', nel rendere il SERVIZIO, possa awalersi di soggetti terzi, a tal fine incaricati ed in possesso di adeguata qualificazione, conoscenza tecnica e necessaria esperienza. Con il presente CONTRATTO la SOCIETA' informa l'ENTE che ha incaricato la società PHD Lifescience S.r.l. di svolgere il SERVIZIO. Ogni variazione sarà preventivamente comunicata per iscritto all'ENTE.
- 2.10 L'ENTE si impegna a tenere indenne la SOCIETA' nel caso di richieste di risarcimento danni, non direttamente imputabili alla SOCIETA' stessa, oggetto di procedimenti giudiziali ovvero iniziative stragiudiziali di terzi presuntivamente danneggiati in relazione a e/o per effetto dell'INCARICO.

La SOCIETA' si assume ogni responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante lo svolgimento del SERVIZIO che siano attribuibili alla SOCIETA'.

## 3 Corrispettivo

- 3.1 I BENI sono concessi all'ENTE e, successivamente, al PAZIENTE in comodato gratuito.
- 3.2 La SOCIETA' fornirà gratuitamente i dispositivi medici necessari.
- 3.3 La SOCIETA' fatturerà il FARMACO al prezzo concordato con l'Agenzia Italiana del Farmaco e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

## 4 Comodato d'uso

4.1 Il COMODATARIO dichiara di accettare in comodato d'uso gratuito i BENI e di utilizzarli esclusivamente tramite il proprio personale, con la massima cura e diligenza e a utilizzarlo esclusivamente per la somministrazione del FARMACO al PAZIENTE, restando inteso che il medesimo COMODATARIO sarà responsabile per ogni uso improprio dei BENI o che non sia collegato alla somministrazione del FARMACO al PAZIENTE. I BENI consegnati in comodato d'uso saranno di volta in volta identificati dalle parti mediante apposito modulo di consegna dei BENI (Allegato 2) firmato dal responsabile del reparto che prende in carico i BENI stessi per conto dell'ENTE. Nel caso in cui i BENI non siano forniti dalla COMODANTE di volta in volta al COMODATARIO ma quest'ultimo si avvalga degli stessi BENI in modo continuativo (ovvero il COMODATARIO abbia presso la sua struttura dei cosiddetti "muletti"), l'elenco dei

- BENI presenti presso l'ENTE stesso, ed oggetto del presente CONTRATTO, sarà redatto con separato atto tra le parti.
- 4.2 Il COMODATARIO si obbliga a mantenere e custodire i BENI concessi in comodato con la massima cura e diligenza e/o a non concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
- 4.3 Il COMODATARIO non potrà acquistare i BENI dalla COMODANTE.
- 4.4 I BENI dovranno essere restituiti dal COMODATARIO alla COMODANTE alla scadenza di cui all'art. 5.1 oppure prima della scadenza qualora il COMODATARIO per qualsiasi motivo decida di non avvalersi più del FARMACO per la cura dei propri PAZIENTI.
- 4.5 I BENI dovranno essere restituiti dal COMODATARIO alla COMODANTE nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.
- 4.6 Per quanto qui non espressamente disciplinato, le parti fanno espresso rinvio alle norme degli artt. 1803-1812 del Codice civile.

## 5 Durata e Recesso

- 5.1 Il CONTRATTO per la prestazione del SERVIZIO e per il comodato d'uso dei BENI è a tempo determinato ed avrà una durata di 48 mesi dal momento della sua sottoscrizione, o comunque fino alla durata del contratto di fornitura del FARMACO (eventuale proroga inclusa). A detta data il contratto cesserà automaticamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le parti e i BENI saranno ritirati dalla COMODANTE.
- 5.2 Le parti possono proporre la proroga del CONTRATTO mediante formale richiesta da presentarsi a mezzo PEC almeno 30 giorni prima dalla scadenza del presente accordo. La durata della proroga non può essere superiore all'intera durata prevista per il presente CONTRATTO.

## 6 Clausola novativa – Forma scritta

- 6.1 Con la firma del presente CONTRATTO le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente eventuale convenzione orale e/o scritta stipulata fra le parti in relazione all'oggetto del presente CONTRATTO.
- 6.2 Qualsiasi deroga, modifica o integrazione del CONTRATTO potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata preventivamente da entrambe le parti.

7 Cessione del Contratto

> 7.1 Le parti concordano che la COMODANTE ha facoltà di cedere il presente CONTRATTO ad

altre società del gruppo mediante semplice comunicazione di detta cessione al

COMODATARIO.

8 Comunicazioni

> 8.1 Qualsiasi comunicazione prevista dalle disposizioni del CONTRATTO dovrà essere effettuata

per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa,

se effettuata per lettera o telegramma, o al momento dell'invio se effettuata via telefax,

sempre che sia indirizzata come segue:

8.1.1 Se alla SOCIETA', alla sede della stessa in:

AbbVie Srl

Viale dell'Arte n. 25

00144 Roma (LT)

Att.ne: Dott. Massimo Zanin

Fax n.: 06-928922405

8.1.2

se all'ENTE, presso:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

via Ospedale, 54 09124 Cagliari (CA)

Att.ne: Dott.ssa Chiara Seazzu

PEC: dir.generale@pec.aoucagliari.it

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che le parti potranno reciprocamente

comunicare l'una all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, in

conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati,

ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì

il proprio domicilio ad ogni fine relativo al CONTRATTO, ivi compreso quello di eventuali

notificazioni giudiziarie.

9 Foro esclusivo competente

Per ogni controversia nascente dalla interpretazione e/o esecuzione o risoluzione del presente

CONTRATTO sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

10 Spese contrattuali e registrazione

10.1 Sono per intero a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari senza diritto di

rivalsa tutte le spese della presente convenzione, tutti gli oneri connessi alla sua

stipulazione, compresi quelli tributari, l'imposta di bollo da assolversi in modo virtuale –

autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cagliari 1 prot. n. 430275 del

2023.

10.2 Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in

caso d'uso.

**ABBVIE Srl** 

**Un Procuratore Speciale** 

Dott. Massimo Zanin

Firma .....

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Il Direttore Generale

Dott.ssa Chiara Seazzu

Firma .....

Ai sensi degli articoli 1342 e 1341, secondo comma cod. civ. l'ENTE dichiara di aver

specificamente rivisto, compreso ed accettato il contenuto dei seguenti articoli: 2 (Oggetto

dell'INCARICO – modalità di esecuzione – correttezza e segretezza – limitazione di

responsabilità); 4 (Comodato d'uso); 7 (Cessione del contratto); 9 (Foro esclusivo competente).

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Timbro

Firma .....

# Allegato 1 – Consenso all'accesso dell'Infermiere Specialista ai dati personali dei pazienti

Il Dott			quale soggetto incaricato per conto della ABB	VIE Srl, è
autorizzato	dal	sottoscritto	ISTITUTO/OSPEDALE/DIPARTIMENTO	MEDICO
			ac	d (1)
accedere alla st	truttura osp	edaliera e (2) tratta	are le informazioni personali e cliniche dei propr	i pazienti,
anche attravers	so la consult	azione delle cartelle	e cliniche, per l'esecuzione dell'INCARICO e l'ader	mpimento
degli obblighi pı	revisti dalla n	ormativa vigente in	ı materia di farmacovigilanza.	
L'ISTITUTO/OSF	PEDALE/DIPA	ARTIMENTO MEDIC	0	
Timbro				
Tillibio				
Firma		da	ta	

# Allegato 2 – Modulo di consegna del Bene

Preme	esso che:				
-	in data la ABBVIE S.r.l. e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari				
	hanno stipulato				
	una scrittura privata avente ad oggetto, tra l'altro, la concessione in comodato d'uso gratuito d				
	due modelli di pompa portatile per infusione per la somministrazione del farmaco Duod				
	denominate rispettivamente "CADD-Legacy Duodopa Pump"e "Vyafuser TM";				
_	in data l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari				
	ha				
	richiesto ad ABBVIE S.r.l. di rendere disponibile una pompa del tipo sopra descritto;				
II so	ttoscritto, in qualità di				
dell'A	zienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari dichiara				
che:					
_	in data è stata consegnata presso il Reparto una				
	pompa "CADD-Legacy Duodopa Pump" Matricola Nr. SN e una pompa				
	"Vyafuser TM" Matricola Nr. SN;				
_	le pompe sono in buono stato di conservazione, esenti da vizi e idonee alla funzione cui sono				
	destinate.				
Timbr	0				
Firma	data				